



Som/ 7212

Il Ministro degli Affari Esteri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 10.8.2000, n. 368, regolamento recante norme per l'individuazione dei posti-funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'art. 2 della legge 28.7.1999, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l'area dirigenziale del comparto Ministeri, sottoscritto il 21 aprile 2006 per il quadriennio 2002-2005 nonché il CCNL per quadriennio 2006-2009 ed i bienni economici 2006-2007 e il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010;

VISTO il D.M. 29.3.2007, n.071/*bis* con il quale si è proceduto alla definizione di criteri e procedure per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo del Personale Dirigente appartenente al Ruolo dei Dirigenti del Ministero degli Affari Esteri per il quadriennio 2002-2005, firmato il 4 giugno 2007;

VISTA la Direttiva 19 dicembre 2007, n. 10 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, recante affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

VISTO il D.P.C.M. del 29.5.2009, registrato alla Corte dei Conti in data 27.7.2009, reg. 7, fg. 331, con il quale, ai sensi dell'art. 41, comma 10, del D.L. 30.12.2008, n. 207 convertito con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.2.2009, n. 14, è stata rideterminata la vigente dotazione organica del personale della qualifica dirigenziale generale del Ministero degli Affari Esteri;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in particolare l'articolo 40 che modifica l'articolo 19, comma 1 e 1-*bis* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, nonché acquisisca le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuti;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

VISTO il DPR 19.5.2010, n. 95, regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'art. 74, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133;

VISTO il D.M. 11.10.2010, n. 2060, registrato alla Corte dei Conti in data 10.11.2010, reg. 18, fg. 146, con il quale si sono disciplinate le articolazioni interne delle strutture di livello dirigenziale generale istituite presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con il suddetto D.P.R. 95/2010;

VISTO il D.P.C.M. 26 ottobre 2010, recante la disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia;

VISTO il D.P.C.M. del 31 maggio 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 13 luglio 2011, reg. 15, fg. 176, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 8-*bis*, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, è stata rideterminata anche la dotazione organica del personale della qualifica dirigenziale non generale del Ministero degli Affari Esteri;

VISTA la Direttiva n. 11/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, recante Indirizzi sull'applicazione del D.P.C.M. 26 ottobre 2010. Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di I fascia;

VISTO il Messaggio n 0076425 del 14 marzo 2011, con il quale sono state diramate le linee d'indirizzo e le nuove modalità per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

2

RITENUTO di dover fornire chiarimenti ed impartire le istruzioni necessarie per garantire il rispetto del contenuto e delle finalità della normativa di legge e contrattuale che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

Principi generali

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di I e di II fascia presso gli uffici della sede centrale del Ministero degli affari esteri. I posti-funzione all'estero rimangono disciplinati dal DPR 10 agosto 2000, n.368 e puntualmente definiti per gli aspetti procedurali dal D.M. 28.1.2009, n.189 (Uffici consolari presso i quali destinare i Dirigenti destinatari del DPR 368/2000) e dal Messaggio n.22824 del 30 settembre 2003 (criteri e modalità di assegnazione dei posti funzione all'estero di livello dirigenziale).
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in modo da garantire, da un lato, il migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero degli affari esteri, e di porre, dall'altro, il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale.
3. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 è effettuato previo espletamento delle procedure previste dall'articolo 19, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 165/2001, ovvero pubblicazione di specifico avviso, di seguito denominato *interpello*.
4. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento e disciplinati nell'ambito del Ministero degli affari esteri dal DPR 368/2000.
5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e sono rinnovabili. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 165/2001. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata è pari a tre anni. La durata dell'incarico può altresì essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 165/2001, secondo quanto desumibile dal medesimo decreto, la durata può essere determinata dall'Amministrazione anche nel limite di un solo anno rinnovabile, sebbene, anche in caso di rinnovo, non possano superare la durata complessiva di 5 anni sul medesimo posto-funzione.
6. In materia di conferimenti di incarichi dirigenziali, l'articolo 20 del CCNL per l'area dirigenziale del comparto Ministeri, sottoscritto il 21 aprile 2006 per il quadriennio 2002-2005, richiamandosi all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stabilisce che debbano essere tenuti in considerazione i seguenti criteri generali:
 - a) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;
 - b) complessità della struttura o del posto-funzione interessati;
 - c) attitudini, capacità professionale e percorso formativo del dirigente interessato rilevate del *curriculum vitae et studiorum*;
 - d) risultati conseguiti in precedenza presso il Ministero degli affari esteri o nel servizio in altre pubbliche amministrazioni;
 - e) specifiche competenze organizzative acquisite;

f) esperienze di direzione eventualmente maturate in Italia e all'estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire, nonché concrete esperienze professionali svolte.

Inoltre, l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze funzionali, assicura:

aa) la pubblicità e l'aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili;

bb) la rotazione degli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione e compatibilmente ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

Art. 2

Soggetti destinatari ed ambito di operatività

1. Possono partecipare alle procedure di interpello esclusivamente i dirigenti appartenenti ai ruoli di I o di II fascia del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368. Pertanto, sono esclusi i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, i dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni, i soggetti estranei o il personale delle aree funzionali o di altri soggetti a qualsiasi titolo in servizio presso l'Amministrazione.

2. Le candidature proposte da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, primo periodo sono da considerarsi irricevibili senza ulteriori comunicazioni di rigetto a carico dell'Amministrazione.

3. Con riferimento al conferimento di incarichi di I fascia, qualora la procedura non pervenga all'individuazione di un soggetto idoneo, per mancanza di candidature o per l'assenza di un dirigente di I fascia di professionalità considerata adeguata all'incarico da ricoprire, l'Amministrazione potrà ampliare l'ambito di valutazione all'esame dei *curricula* eventualmente pervenuti dai dirigenti di II fascia, qualora previsto nella procedura di interpello.

4. Restano esclusi dalle procedure per il conferimento di incarichi di I fascia i dirigenti di II fascia appartenenti al ruolo dell'Area della promozione culturale in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401 e dal DPR 368/2000.

5. Presso la sede centrale la procedura di conferimento degli incarichi concerne:

- posti-funzione di consigliere ministeriale per gli incarichi di I fascia;
- posti-funzione di direzione di struttura per gli incarichi di II fascia;
- posti-funzione di consigliere ministeriale per incarichi di II fascia;
- posti-funzione di esperto per dirigenti di II fascia dell'Area della promozione culturale.

6. È escluso dalle procedure di interpello il posto-funzione di Direttore della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, così come istituito dal DPR 19 maggio 2010, n. 95. Per il conferimento di tale incarico di vertice, pur senza disattendere i principi generali che presiedono al conferimento degli incarichi dirigenziali, gli ordinari criteri di scelta devono necessariamente essere armonizzati con quelli insiti nel carattere maggiormente fiduciario delle funzioni di raccordo con l'Autorità politica.

Art. 3

Natura della procedura e modalità di conferimento

1. La pubblicità degli incarichi disponibili al fine del conferimento degli incarichi non ha natura concorsuale, ma ha lo scopo di permettere all'Amministrazione di assicurare il miglior funzionamento delle strutture per il perseguimento dei propri fini istituzionali e consentire ai dirigenti che ne abbiano interesse di azionare l'esercizio del diritto a presentare domanda per il conferimento del posto-funzione resosi disponibile, manifestando il proprio interesse e la disponibilità a ricoprire tale incarico.

2. Gli interpelli sono pubblicati sulla *intranet* dell'Amministrazione.

3. La procedura di conferimento degli incarichi avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e si articola nelle seguenti fasi:

- a) la Direzione generale per le risorse e l'innovazione al verificarsi di una vacanza in una posizione dirigenziale, nonché all'atto dell'istituzione di una nuova posizione dirigenziale, provvede alla pubblicità del posto vacante corredandola delle informazioni e requisiti in merito alle competenze professionali richieste, nonché degli obiettivi connessi all'incarico dirigenziale posto in pubblicità;
- b) l'Amministrazione può avviare la procedura per l'attribuzione dell'incarico anche prima del verificarsi della vacanza al fine di assicurare continuità nella copertura dei posti-funzione;
- c) i dirigenti interessati hanno facoltà di presentare richiesta di conferimento dell'incarico vacante entro il termine di 10 giorni dell'avvenuta pubblicazione dell'interpello;
- d) il dirigente dovrà allegare all'istanza, avente valore di autocertificazione, con la quale manifesta l'interesse a ricoprire il posto vacante, copia del *curriculum vitae* -se non aggiornato sul sito istituzionale del Ministero-, nonché una sintetica relazione del proprio percorso professionale;
- e) la documentazione dovrà essere trasmessa al Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione - mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgri.segreteria@cert.esteri.it, al Direttore Generale della struttura presso cui si è reso disponibile il posto-funzione oggetto della pubblicità e al direttore generale della struttura presso la quale il dirigente interessato presta servizio;
- f) entro i 30 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle candidature, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione completa l'analisi delle domande pervenute e con atto motivato del Direttore generale della Direzione generale per le risorse e l'innovazione, indica il candidato considerato idoneo a ricoprire l'incarico messo in pubblicità;
- g) l'Amministrazione dà apposita comunicazione sulla *intranet* del candidato prescelto all'esito della procedura. L'Amministrazione non è tenuta ad alcuna ulteriore comunicazione ai dirigenti che hanno presentato candidatura per il posto-funzione in pubblicità e ai quali l'Amministrazione non ha conferito l'incarico.

4. All'esito dell'espletamento delle procedure di interpello, l'Amministrazione verificata l'insussistenza o l'indisponibilità delle professionalità tra i dirigenti dei ruoli, potrà valutare l'opportunità di fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità ed i limiti di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La procedura di interpello non è necessaria e rimane facoltà discrezionale dell'Amministrazione attivarla in caso di un rinnovo dell'incarico sul medesimo posto-funzione, ivi incluso quello degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo il già richiamato limite quinquennale previsto per tale fattispecie dalla medesima norma.

6. Completati gli adempimenti in tema di pubblicità con l'interpello, per i dirigenti di I fascia il conferimento dell'incarico si perfeziona mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e previa stipula di un contratto individuale. Per quanto concerne gli incarichi di II fascia, in aggiunta al contratto permane il decreto ministeriale, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del d.lgs 165/2001, dal dirigente responsabile della struttura di livello dirigenziale generale presso la quale il dirigente andrà a prestare servizio.

7. Al fine di mantenere unificata la gestione del personale dirigenziale garantendo la correttezza dei dati posseduti, sarà cura della Direzione generale per le risorse e l'innovazione, a conclusione di una procedura di interpello, seguire l'iter di perfezionamento degli atti relativi al conferimento di incarichi di I fascia, nonché, in relazione agli incarichi di II fascia, trasmettere la documentazione alla firma dei Capi delle Strutture nell'ambito delle quali il Dirigente è assegnato o confermato. Sarà altresì compito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione seguire il successivo perfezionamento degli atti presso gli Organi di Controllo.

Art. 4

Mutamento e revoca degli incarichi

1. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire al verificarsi delle seguenti fattispecie:
 - a) al termine del periodo dell'incarico;
 - b) assegnazione di un nuovo posto-funzione pubblicizzato con interpello cui il dirigente ha proposto la propria candidatura;
 - b) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, in particolare quando sia in corso una ristrutturazione o riorganizzazione che comportino la sostanziale modifica o soppressione delle competenze affidate alla struttura sentiti i dirigenti interessati;
 - c) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
 - d) mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente che comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo quanto previsto nel CCNL, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale;
 - e) risoluzione consensuale dell'incarico.
2. La partecipazione ad interpello da parte di un dirigente che ha regolarmente in corso l'espletamento di un incarico non precostituisce alcuna posizione tutelata all'eventuale risoluzione anticipata del contratto già sottoscritto; risoluzione che deve in ogni caso essere valutata dall'Amministrazione.
3. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti trasferiti hanno diritto ad un incarico equivalente, ai sensi dell'art. 62 del CCNL. In tali situazioni, la procedura deve essere avviata, laddove possibile, tempestivamente tramite comunicazione da formalizzare al dirigente entro tre mesi dalla scadenza del contratto in corso al fine di consentire il perfezionamento delle procedure per il conferimento di un incarico su altro posto-funzione.
4. Ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia, l'Amministrazione regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa. Tra i criteri può essere prevista, eventualmente e come ipotesi residuale, l'attribuzione di una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10 per cento rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.
5. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali.

Art. 5

Dirigenti privi di incarico

1. In caso di mancata assegnazione di incarico a seguito di interpello a dirigente già privo di incarico per il quale questo ultimo ha proposto la propria candidatura, nel rispetto dei criteri generali, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione avvia una ulteriore istruttoria ai fini del conferimento al predetto dirigente di un incarico su uno dei posti-funzione rimasti vacanti.

Art. 6

Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti

1. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri indicati nel presente decreto, nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito. Tale ultimo criterio si applica anche ai dirigenti selezionati tramite corso-concorso dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia con riferimento ai dirigenti di II fascia che, a seguito delle disposizioni introdotte dal DPCM 26 ottobre 2010, ai dirigenti di I fascia.

2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere le preferenze, dopo aver effettuato un interpello diretto a tutti i dirigenti già in servizio.

3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 viene effettuato previa verifica, mediante interpello, dell'insussistenza o indisponibilità di dirigenti appartenenti ai ruoli di I o II fascia del Ministero.

Art. 7

Dirigenti transitati al Ministero a seguito di processi di mobilità

1. Per i dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni transitati nel ruolo dirigenziale del Ministero degli affari esteri a seguito di eventuali procedure di mobilità, si applicano gli stessi principi previsti per i dirigenti di nuova nomina.

Art. 8

Dirigenza Area della promozione culturale

1. I dirigenti appartenenti all'Area della promozione culturale di questa Amministrazione di cui agli articoli 11, legge 22 dicembre 1990, n. 401 e 1 del DPR 10 agosto 2000, n. 368, possono candidarsi solo ed esclusivamente per gli interPELLI specificamente destinati al conferimento di incarichi di esperto di II fascia per l'Area della promozione culturale. A tali interPELLI sono peraltro espressamente esclusi i dirigenti di II fascia dei ruoli dell'Amministrazione appartenenti all'area amministrativa.

Art. 9

Conferimento degli incarichi aggiuntivi

1. Nel caso di incarichi aggiuntivi, di cui agli artt. 60 del CCNL e 24, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001, conferiti in ragione dell'ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, sui fondi di cui agli artt. 51 e 58 del CCNL per essere destinati al trattamento economico accessorio.

2. Gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 devono essere prioritariamente conferiti ai dirigenti di ruolo del Ministero. Il ricorso ad esperti o consulenti esterni può avvenire solo in caso in cui è stata verificata, previo interpello interno, l'indisponibilità di personale dirigenziale di ruolo.

3. Il conferimento degli incarichi aggiuntivi deve essere improntato ai seguenti criteri:

- a) competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- b) natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
- c) correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL, nei casi previsti;
- d) rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.

4. In materia di incarichi aggiuntivi ai sensi all'art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto privato è adottata previa istruttoria curata dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione ed autorizzazione della Segreteria generale, entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica di situazioni di provate incompatibilità o di conflitto dell'attività oggetto di richiesta di autorizzazione con l'attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato. Rimangono ferme le disposizioni in materia di compensi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10

Pubblicità delle posizioni dirigenziali

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL, come già indicato all'articolo 1, comma 6, lett. aa) del presente decreto, cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti sul sito *internet*, indicando altresì le scadenze degli incarichi dirigenziali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione e pubblicato sul sito *internet* del Ministero degli affari esteri dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

28 GIU. 2013



MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri
Visto n. 2499 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011

Roma, 09 AGO. 2013

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
D.ssa Luisa LERDA

Aff. Esteri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 13 SET 2013
Reg. n. 7 Fog. n. 398

